

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del ...⁴⁰

visto il parere del Consiglio federale del ...⁴¹

decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1991⁴² sulle foreste è modificata come segue:

Art. 7 Rimboschimento compensativo

¹ Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

² È possibile rinunciare al compenso in natura per riguardo ad aree agricole privilegiate e zone di pregio ecologico o paesistico particolare a condizione che vengano adottati provvedimenti analoghi al rimboschimento compensativo a favore della protezione della natura e del paesaggio.

³ È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:

- a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 50 anni al fine di recuperare aree ad utilizzo agricolo;
- b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rinaturazione di corsi d'acqua;
- c. per biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1°luglio 1966⁴³ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 8

Abrogato

40 FF ...

41 FF ...

42 RS **921.0**

43 RS **451**

Art. 10 cpv. 2

² Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT⁴⁴, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale

- a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
- b. al di fuori delle zone edificabili laddove il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.

Art. 13, titolo, cpv. 1 e 3 Delimitazione tra foreste e zone di utilizzazione

¹ I margini della foresta definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati ai piani di utilizzazione.

³ I margini della foresta possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 della presente legge, se sono stati revisionati i piani di utilizzazione e sono mutate in modo sostanziale le condizioni reali.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴⁴ RS 700